

proposta di legge n. 192

a iniziativa del Consigliere Pieroni

presentata in data 13 aprile 2012

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica la l.r. n. 27 del 10 novembre 2009, recante il Testo Unico in materia di commercio.

La proposta, consiste nell'aggiunta di due commi all'articolo 4 (Funzioni dei Comuni) del vigente testo.

La prima modifica tende a concertare, attraverso il coinvolgimento dei Comuni limitrofi, le modalità d'insediamento delle grandi strutture di vendita su aree già destinate ad uso commerciale.

La seconda modifica si propone di regolare, in via transitoria, l'individuazione di nuove aree da destinare alla grandi strutture di vendita, almeno sino a quando non entrerà in vigore la normativa attuativa della Legge Urbanistica Regionale.

Tali disposizioni hanno lo scopo di evitare insediamenti a macchia di leopardo delle grandi strutture, per intenderci quelle che superano i 10.000 mq, che, se non inserite in una programmazione urbanistico-commerciale, rischiano di penalizzare fortemente le piccole attività del settore, causando un grave danno socio-economico per il nostro territorio.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. I Comuni che intendono procedere, su aree già destinate ad uso commerciale, ad insediare grandi strutture di vendita, come individuate dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10, sono obbligati a richiedere un parere vincolante ai Comuni limitrofi;

1 ter. I Comuni, in relazione all'individuazione delle aree da destinare alle grandi strutture di vendita, come individuate dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 10, non possono modificare il loro piano regolatore generale, fino a quando non entrerà in vigore la normativa attuativa della nuova legge urbanistica regionale.”.